



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 aprile 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre

2010;

VISTA la richiesta di parere prot. n. 10141 del 15 marzo 2022 formulata dal Comune di Bussolengo, acquisita al prot. Cdc n. 1396 del 15 marzo 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

I. Il Sindaco del Comune di Bussolengo ha formulato una richiesta di parere “*in merito ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni, per le procedure indette dagli Enti Locali, ai sensi dell'art. 3 della legge 19.06.2019, n. 56*”, chiedendo, in particolare:

- (i) *“se i membri interni delle commissioni per i concorsi indetti dagli Enti Locali, benché dipendenti dell'Ente titolare del concorso, hanno diritto a percepire il compenso, così come stabilito dal sopracitato articolo di legge, in deroga al principio di onnicomprensività;*
- (ii) *ove fosse accertata la sussistenza del compenso, si chiede se il quantum dovuto deve essere quanto previsto dal DPCM 24.04.2020, previo recepimento di idoneo atto comunale, o, se è possibile ridurre gli importi in considerazione del fatto che il numero dei partecipanti ai concorsi comunali è, di solito, inferiore rispetto a quello dei partecipanti ai concorsi statali”.*

Si precisa che “*la Funzione Pubblica si è pronunciata in senso positivo al quesito, per ragioni di parità di trattamento*”.

DIRITTO

II. Pregiudiziale all'esame della questione sottoposta al vaglio della Sezione è la verifica della concomitante sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta, così come previsti dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e delineati dalla Sezione delle autonomie e dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

In particolare, la Sezione regionale di controllo, nell'accertamento della sussistenza dei suddetti presupposti legittimanti la richiesta di esercizio della funzione consultiva, deve valutare che:

- la richiesta sia formulata dall'organo politico di vertice e rappresentante legale degli Enti legittimati alla richiesta (Regione, Provincia, Comune, Città metropolitana);

- l'oggetto del quesito riguardi la materia della contabilità pubblica, intesa quale “*ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*” (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006); il concetto di contabilità pubblica, dunque,

“*consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*” (SSRR Controllo n. 54/CONTR/2010). E’ stato, inoltre, precisato che, da un lato, in una visione dinamica della nozione, la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione e, dall’altro, che alla suddetta definizione della materia di contabilità pubblica non può però essere ricondotta qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (SSRR Controllo n. 54/CONTR/2010);

- il quesito abbia rilevanza generale e astratta, non potendo “*concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale ...*”, implicare valutazioni di comportamenti amministrativi, di fatti già compiuti o di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti. Inoltre, il quesito non deve formare oggetto di esame da parte di altri Organi e non deve creare interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o da altra magistratura (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e, successivamente, Id., deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG e deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG; Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 56/2011/QMIG). A tal proposito, è pacifico che la richiesta di parere, pur essendo originata da un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica. È, infatti, esclusivo onere dell’Amministrazione applicare le norme al caso di specie, non potendo, quindi, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale; ogni valutazione in merito alla legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa deve, dunque, restare in capo all’Ente.

III. Nella fattispecie in esame, risulta integrato il requisito soggettivo sia con riguardo all’Ente richiedente sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune, ente espressamente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’Ente.

Occorre precisare che la richiesta di parere è stata trasmessa direttamente dall’Ente e non per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall’art. 123 della Costituzione.

Tale modalità, comunque, non inficia l’ammissibilità della richiesta, posto che l’art. 7, comma 8, della legge 131/2003, prevedendo che le richieste possano essere formulate “*di norma*” tramite il Consiglio delle autonomie locali, non preclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

IV. Sotto il profilo oggettivo si rileva che i medesimi quesiti sono stati di recente oggetto di pronuncia da parte di alcune Sezioni regionali di controllo che hanno

prospettato diverse soluzioni.

Secondo un primo orientamento, i quesiti relativi all'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 56/2019 non sarebbero pertinenti con la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva delineata nella deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite - con conseguente inammissibilità - trattandosi di una normativa *“non riguardante problematiche relative al contenimento della spesa o al coordinamento della finanza pubblica, ma esclusivamente finalizzata ad agevolare l'attività delle pubbliche amministrazioni”* e indirizzata *“specificamente ad agevolare l'effettuazione di concorsi, riducendo i tempi di selezione del personale”* (Sezione Regionale per la Toscana, deliberazioni nn. 55/2022/PAR e 11/2022/PAR; in termini, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 6/2020/PAR).

Secondo un altro orientamento, invece, la suddetta normativa in materia di compensi dovuti a dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso rientra nella nozione di contabilità pubblica e, pertanto, i quesiti volti ad ottenerne l'interpretazione sono ammissibili (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 440/2019/PAR e 253/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 174/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 152/2020/PAR). A sostegno di tale tesi sono state di recente richiamate *“le regole generali previste per il pubblico impiego contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal suo art. 1, comma 3 espressamente dichiarate principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 cost”*. Al riguardo, è stato evidenziato che *“l'art. 1, comma 1 del citato D.Lgs. n. 165/2001 afferma che «le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di [...] razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica»*. In particolare, con deliberazione n. 7/2014/QMIG la Sezione delle Autonomie ha specificamente definito principio cardine del sistema retributivo del pubblico impiego quello della onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, che è oggetto della normativa di cui si chiede l'interpretazione e, quindi, dei quesiti in esame (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 34/2022/PAR).

La Sezione ritiene di aderire al secondo orientamento, condividendone le argomentazioni e rilevando, in aggiunta, che il comma 13 dell'art. 3 della legge n. 56/2019 - che costituisce oggetto dei quesiti in parola - prevede espressamente una deroga al disposto di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, recante la disciplina sulla *“riduzione dei costi degli apparati amministrativi”*.

I quesiti, inoltre, presentano i caratteri della generalità e astrattezza, ragion per cui devono ritenersi ammissibili anche sotto il profilo oggettivo.

V. Nel merito, l'art. 3 della legge n. 56/2019 è stato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo.

Nel 2019 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia - esprimendosi su un quesito di un Comune attinente la remunerazione di un componente di una commissione di concorso privo di qualifica dirigenziale bandito da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - ha esaminato la previgente formulazione dell'art. 3 affermando che il comma 12 (secondo cui *“Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”*) non disciplina l'aspetto retributivo dei suddetti incarichi ma stabilisce che gli stessi *“si intendono conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto con ciò rispondendo alla necessità di una espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell'art. 53, comma 2”*. In altri termini, con il comma 12 si è voluto *“qualificare espressamente gli incarichi in questione, anche nell'ipotesi in cui si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (salva in tal caso l'autorizzazione), come incarichi conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto”*. Tale interpretazione, secondo quanto statuito nel parere, trova conferma nel successivo comma 13 che disciplina l'aggiornamento (anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010) *“dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato (...), nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali”*. In linea con tale interpretazione della non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento, infine, si pone *“il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce “Fermo restando il limite di cui all'art. 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”, escludendo, quindi, l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento”*. Sulla base di tali considerazioni nel parere si giunge alla conclusione che *“una diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel comma 12 e nel comma 14 dell'art. 3, tendente ad affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione soltanto per il personale dirigente, oltre che presentare innegabili profili di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale, contrasterebbe con lo stesso impianto dell'art. 3 che, nell'evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, al comma 13, addirittura l'aggiornamento dei compensi”* (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 440/2019/PAR).

Successivamente con l'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) sono state apportate modifiche all'art. 3; per quanto di rilievo è stato abrogato il comma 12 e

contestualmente è stato aggiunto al comma 13 il seguente periodo: *“Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”*.

Alcune successive pronunce delle Sezioni regionali di controllo - aventi ad oggetto quesiti posti da Comuni sui compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso che sono dipendenti dell'Amministrazione che lo bandisce - hanno ritenuto di non applicare i principi espressi dal precedente orientamento in ragione dell'intervenuta modifica legislativa. E' stato, infatti, affermato che la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, contenuta nel comma 14 dell'art. 3 della legge n. 56/2019, *“trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali”*, alla luce di un'interpretazione *“fondata sul dato letterale delle disposizioni esaminate, fra di loro intrinsecamente connesse”* e *“funzionale anche all'obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l'articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale”*. E' stato in proposito osservato che la *voluntas legis* si evince dagli atti parlamentari e in particolare dal Dossier 21/02/2020 (schede di lettura d.l. 162/2019 A.S. 1729) dove si legge che *“Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale - mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”*. Inoltre, è stato rilevato che *“l'art. 3 in commento esordisce, al comma 1, indirizzandosi esclusivamente a “le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici” ed esclusivamente a tali enti si riferiscono i commi seguenti, limitandosi a fare rinvio a “le amministrazioni di cui al comma 1”;* mentre la diversa espressione contenuta nel comma 12 risulta essere stata eliminata, per effetto della sopravvenuta abrogazione”. Un'interpretazione estensiva del comma 14 che ne consentisse l'applicabilità anche agli enti locali non potrebbe, quindi, essere ammissibile trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 253/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 34/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 174/2021/PAR).

Esaminato il quadro giurisprudenziale di riferimento, il Collegio ritiene necessario compiere ulteriori osservazioni.

Il D.P.C.M. 24 aprile 2020 recante la *“determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”* - adottato ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell'art. 3 della legge n. 56/2019 sulla base dei criteri

stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 - prevede all'art. 1, comma 5, che *“le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”*.

Il comma 14 dell'art. 3 delle legge n. 56/2019 nell'originaria formulazione così recitava: *“Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”*.

Negli atti parlamentari (dossier 16 aprile 2019, AS n. 920-B), dopo l'illustrazione del comma 13 relativo all'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle Amministrazioni dello Stato, si legge che il comma 14 prevede che *“ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro delle suddette commissioni - fermo restando quanto disposto dall'art. 23-ter del D.L. 201/2011 - non si applica la disciplina (di cui all'art. 24, c. 3, del D.Lgs. 165/2001) secondo cui il trattamento economico determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”*.

La citata modifica legislativa di cui al d.l. n. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) ha inciso anche sul comma 14 ma solo limitatamente, inserendo alla fine del comma *“e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”*; il che, tuttavia, non è pertinente con la questione in esame.

A parere del Collegio, dal tenore letterale della norma non si ricava che l'ambito di applicazione sia limitato alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici (non economici) nazionali né tantomeno che la disposizione sia collegata al precedente comma 13. Laddove, infatti, il legislatore ha voluto restringere l'ambito di applicazione delle disposizioni o collegare le discipline lo ha fatto espressamente, sopprimendo il comma 12 e inserendo una diversa previsione all'ultimo capoverso del comma 13.

Tale interpretazione trova supporto proprio negli atti parlamentari ove in merito alla modifica del comma 14 si legge che *“la lettera d) del comma 1-ter – novellando l'articolo 3, comma 14, della citata L. n. 56 del 2019 – estende ai componenti della suddetta Commissione la norma che esclude, per i compensi dovuti al personale dirigenziale pubblico per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso per l'accesso a un pubblico impiego, l'applicazione del principio secondo cui il trattamento economico riconosciuto al dirigente remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti al medesimo, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione del suo ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa (principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici)”*, senza quindi alcun riferimento alla disciplina contenuta nel precedente comma.

Il comma 14, quindi, pur essendo stato inciso dalla modifica legislativa, è rimasto distinto,

segno questo dell'autonomia della disposizione.

L'ambito di applicazione della disposizione, dunque, va ricercato nella sua stessa formulazione; trattandosi, quindi, di una deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, la stessa dovrà trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni cui si applica il relativo principio oggetto di deroga e, dunque, anche nei confronti degli enti locali.

In proposito, occorre altresì rilevare che l'art. 6 della legge n. 56/2019 sancisce che *“le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento”*, ancorando, come precisato nel parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 440/2019, *“le indicate norme all'attuazione dei fondamentali principi del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, e così attribuendo agli incarichi ivi disciplinati un ruolo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, attraverso concorsi pubblici da espletarsi in maniera efficace e spedita, favorendo l'effettiva partecipazione alle commissioni di concorso, con un forte senso di responsabilizzazione per coloro che ne fanno parte”*.

A sostegno di tale tesi, inoltre, si osserva che la rubrica dell'art. 3 recita genericamente *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*. Inoltre, sebbene diversi commi dell'art. 3 della legge in esame, tra i quali i primi, si riferiscano solo alle *“amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici”*, altri hanno un ambito di applicazione più ampio, come il comma 8 che si riferisce *“alle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*; parimenti il successivo comma 9 apporta delle modifiche all'art. 34 del d.lgs. n. 165/2001.

Ne discende, pertanto, che, ad avviso del Collegio, il comma 14 dell'art. 3 della legge n. 56/2019 - nell'introdurre una deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001 - reca una disciplina autonoma rispetto a quanto statuito nel precedente comma 13, con la conseguenza che, per le ragioni sopra esposte, trova applicazione anche per gli enti locali.

Tale interpretazione è stata sostenuta già dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo che, nel pronunciarsi su una richiesta di parere della Regione, ha esaminato gli effetti della modifica legislativa di cui al d.l. n. 162/2019 rilevando che *“in merito alle modalità di erogazione nulla è mutato”* e, pertanto, ha ritenuto di non avere *“ragione di discostarsi dalle esaustive e condivisibili considerazioni, riportate nella deliberazione della Sezione Lombardia su richiamata [n. 440/2019], nel senso di escludere l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 per il Dirigente destinatario di componente di commissione esaminatrice di concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego”* (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 152/2020/PAR).

In merito all'applicazione di tale previsione anche al personale non dirigenziale il Collegio, nel ribadire che oggetto del parere è l'interpretazione dell'art. 3 della legge 56/2019, osserva che il comma 14 costituisce una disposizione di carattere derogatorio la

quale - in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 delle disposizioni preliminari del codice civile - non può trovare applicazione "*oltre i casi e i tempi in ess[a] considerati*". Pertanto, ne consegue che la disciplina di cui al comma 14 dell'art. 3 della legge n. 56/2019 si applica esclusivamente al personale dirigenziale, fermo restando che per il restante personale trovano applicazione le regole previste dalla normativa di settore e dai regolamenti all'uopo eventualmente adottati dagli enti locali ai sensi dell'art. 70, comma 13, del D.lgs. n. 165/2001. A conferma di ciò, va infatti precisato che per i soli dirigenti il TUEL, già all'art. 107, prevede espressamente che ad essi sia attribuita la presidenza delle commissioni di concorso (comma 3, lettera a) mentre per la disciplina applicabile al personale degli enti locali appartenenti al c.d. "comparto", lo stesso TUEL rinvia alle disposizioni generali di cui al D.lgs n. 165/2001 confermando, implicitamente, la non applicabilità, per questi, del citato principio di onnicomprensività del trattamento economico.

Peraltro, le questioni precedentemente illustrate, oggetto di soluzioni interpretative non omogenee, configurano - a giudizio del Collegio - una questione di massima di particolare rilevanza.

Conseguentemente, l'esigenza di una decisione nomofilattica, al fine di stabilire sul piano soggettivo l'esatta latitudine dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, dovuta alle considerazioni che precedono, induce questa Sezione a sottoporre la questione all'esame del Presidente della Corte dei conti, affinché valuti l'eventuale deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 (modificato dall'art. 33, comma 2, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) ovvero alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sospende la pronuncia nel merito e, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motivazionale e della rilevanza sistematica della questione, delibera di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: "*se - ai sensi dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 - sia consentita la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia qualora appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura sia di altra amministrazione*".

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, all'Ufficio di Presidenza della Corte dei conti, al Sindaco del Comune di Bussolengo (VR) e al Consiglio delle autonomie locali del Veneto.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2022.

IL RELATORE

f.to digitalmente Chiara Bassolino

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2022

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini